

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ODV ASSOCIAZIONE FORNELETTI
IMPEGNO E SOLIDARIETA'**



PER MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 22/06/2019,
alle ore 16, 00 presso la sede dell'Associazione in località Forneletti 13, a
Valeggio sul Mincio, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale

Il Presidente Marchi Giuseppe, dichiara aperta la seduta e chiama a
fungere da Segretaria la Sig.ra Miglioranzo Loredana.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati:

Barbarino Sebastiano, Boscato Mario, Brambilla Luisa, Buzzola Diego,
Canella Anna, Carnielli Luigi, Decano Emanuela, Ferrari Claudio, Gemetti
Elena, Giuliani Gianni, Magurno Eva, Marastoni Alberto, Marchi Giuseppe,
Marognolli Maria Luisa, Menegardo Domenico, Miglioranzo Loredana,
Pezzini Marco, Raizer Luciana, Rigo Francesca, Sandrini Marilena, Sitta
Maria Luisa, Tommasi Luigia, Torri Enzo, Valbusa Giuseppe, Venturelli
Maria Rosa, Venturelli Giliana, Vignoni Dina

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi
dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e le motivazioni determinate dalle
nuove normative disposte dal D.Lgs 117/2017, in materia di volontariato,
che rendono necessario apporre modifiche all'attuale Statuto
dell'Associazione.

Il Presidente apre la discussione, illustra le modifiche da inserire nei
diversi articoli dello Statuto e dopo ampio dibattito propone di mettere in
votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°27 associati;
contrari 0; astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di
conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

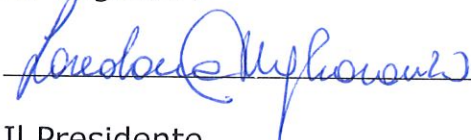
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente comunica la convocazione del Consiglio Direttivo per la data del 14 luglio 2019.

Il Presidente comunica la convocazione dall'Assemblea Ordinaria per la data del 31 agosto 2019.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,45, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria



Il Presidente



Allegato A) Statuto approvato nell'assemblea Straordinaria del 22 giugno 2019

Registrazione all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1
Atti privati serie 9° - N. 3238
Liquidità €. /
L'ADDETTO
Enrico P.
11 LUG. 2019
Firma su delega del Direttore Provinciale





STATUTO

della

«ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE FORNELETTI IMPEGNO E SOLIDARIETÀ»

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

- 
1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: «ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Associazione FORNELETTI IMPEGNO E SOLIDARIETA'» che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.
 2. L'organizzazione ha sede in Località Forneletti 13, nel comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR).
 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Statuto

1. L'ODV Associazione FORNELETTI - IMPEGNO E SOLIDARIETA' è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 Modificazione dello Statuto

1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione della Assemblea adottata con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 5 Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Finalità nell'obiettivo

1. L'Organizzazione di Volontariato promuove attività di interesse generale per il perseguimento senza fini di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale orientate a favorire una cultura del bene comune e della legalità, dell'interculturalità e della convivialità delle differenze, della pace e della nonviolenza, dell'attenzione e della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, del recupero delle relazioni intergenerazionali.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono tra le attività individuate nell'art.5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili o, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
 - Messa a disposizione della struttura e delle aree, in concessione all'Associazione, per i gruppi ed associazioni ed ODV con finalità analoghe a quelle definite nel presente Statuto per svolgere le proprie attività;
 - messa a disposizione della struttura e degli spazi a favore di associazioni, ODV, che operano con persone svantaggiate;
 - promozione di seminari, incontri, iniziative di pertinenza con le finalità dell'ODV coinvolgendo scuole, associazioni e agenzie educative;
 - organizzazione di campi di lavoro con giovani e adulti, per il recupero di aree boschive;
 - valorizzazione delle tradizioni locali attraverso iniziative specifiche;
 - scambi con realtà dei paesi del sud del mondo e sostegno a progetti di solidarietà e sviluppo;
4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 7 Ambito di attuazione delle finalità

1. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del comune di Valeggio sul Mincio, della provincia di Verona e province limitrofe e con diffusione delle proprie iniziative a livello nazionale.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

Art. 8 Ammissione

1. Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato/a, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato/a e annotata nel libro degli associati.
3. Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato/a. L'aspirante socio/a può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.
4. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 9 Diritti

1. Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
 - di votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 26.
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ex art 29 dlgs 117/17

Art. 10 Doveri

1. Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito
2. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 11 Volontario e attività di volontariato

- 
1. L'associato/a volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 2. Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede ed onestà.
 3. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
 4. La qualità di associato/a volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
 5. All'associato/a volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 12 Perdita della qualifica di associato/a

1. La qualità di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato/a può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato/a che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

TITOLO IV GLI ORGANI

Art. 13 Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono esercitate in forma di gratuità.

CAPO I: L'Assemblea

Art. 14 Composizione

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione.
2. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dagli associati.

Art. 15 Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce ogni semestre oppure su convocazione del Presidente dell'organizzazione o da almeno due terzi degli associati.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Art. 16 Validità della Assemblea

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato/a.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di una delega per ciascun associato/a.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

Art. 17 Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 18 Votazione

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento deve essere convocata l'Assemblea straordinaria.
3. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Tale maggioranza dei 3/4 è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

Art. 19 Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale, redatto da un segretario oppure da un componente dell'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni associato/a dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

Art. 20 Composizione

1. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è dispari e i componenti possono variare da cinque a nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 21 Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Elezione

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza, alla prima riunione del Consiglio.

Art. 23 Durata e funzioni

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di due anni e può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi degli associati.
2. Il medesimo Consiglio Direttivo può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'organizzazione,
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, 
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

CAPO III: Il Presidente

Art. 24 Elezione

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza, alla prima riunione del Consiglio.

Art. 25 Durata

1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. L'Assemblea, con i due terzi dei presenti, può revocare il Presidente.
2. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea e convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli Aderenti.
4. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

CAPO VI: I Libri Sociali

Art. 27 Libri sociali

- 
1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
 2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 28 Indicazioni delle risorse

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 29 I Beni

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli Aderenti.
4. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 30 Contributi

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli Aderenti, stabilita dall'Assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli Aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione.

Art. 31 Erogazioni, Donazioni e Lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 32 Devoluzione dei Beni

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI IL BILANCIO

Art. 33 Bilancio e Conto Consuntivo

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro
4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
4. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo

Art. 34 Formazione e contenuto del Bilancio

- 
1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
 2. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

Art. 35 Approvazione del Bilancio

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni associato/a;
3. Il conto consuntivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile;
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni associato/a.

ART. 36 Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

Art. 37 Deliberazione delle Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo;
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 38 Stipulazione della Convenzione

1. La convenzione è stipulata dal Presidente della organizzazione di volontariato.

Art. 39 Attuazione della Convenzione

1. Il Consiglio Direttivo esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 40 Dipendenti

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 41 Collaboratori di Lavoro Autonomo

1. L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dai Contratti Collettivi di Lavoro;
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

Art. 42 Responsabilità ed Assicurazione degli associati

1. Gli associati all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 43 Responsabilità della organizzazione

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 44 Assicurazione dell'organizzazione

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 45

1. L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 47 Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.